

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25400 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 16/09/2026

Oggetto: cartella di pagamento -
rateizzazione decadenza - motiva-
zione

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18960/2020 R.G. proposto da
NOVATRANS DI GIOVANNI BELLITTA & C. S.N.C., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Guida
(p.e.c: guida0187@cert.avvmatera.it);

– *ricorrente* –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 520/3/19 depositata il 12 dicembre 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera n. 10/1/2019 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Novatrans di Giovanni Bellitta & C. s.n.c., avverso la cartella di pagamento relativa a sanzione IVA 2007.

2. Dalla lettura della sentenza si evince che la società, a seguito della ricezione della comunicazione di irregolarità, adottava un piano di rateizzazione del debito erariale in corrispondenza della sanzione dovuta per il suddetto periodo di imposta e provvedeva al versamento delle rate a partire dal 20.10.2010, ma poi, a partire da gennaio del 2015, non effettuava il versamento concordato e così l'Amministrazione provvedeva all'iscrizione a ruolo definitivo della sanzione e alla notifica della cartella di pagamento.

3. L'atto veniva impugnato per difetto di motivazione e mancanza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, e la prospettazione difensiva era accolta dal giudice di prime cure. Il giudice d'appello

riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il contenuto dell'atto riscossivo fosse vincolato e che la società fosse a conoscenza delle ragioni per le quali era stata notificata, a seguito del mancato pagamento di una rata.

Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., 36 d.lgs. n. 546/92, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. Si censura la sentenza per motivazione apparente, poiché la *ratio decidendi* conterrebbe solo un generico riferimento alla natura vincolata della cartella di pagamento impugnata.

2. La censura non può trovare ingresso.

2.1. Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella

"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (v. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).

2.2. Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata va letta nel suo complesso, in primo luogo tenendo conto della chiara individuazione dei motivi di appello contenuta nel corpo della motivazione a pag.2 della sentenza: *«I motivi dell'appello attengono a: 1) dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti nella motivazione della cartella impugnata; 2) le risultanze degli esiti contabili e degli elenchi dei versamenti utilizzati in dichiarazione risultanti a sistema, dai quali si evince che la Società, al momento della ricezione della comunicazione di irregolarità, consegnata il 22.09.2010, ha adottato un piano di rateizzazione del debite erariale in numero di 20 rate trimestrali, con la prima rata versata il 20.10.2010, ma successivamente e precisamente dal gennaio del 2015 non ha versato la rata diciottesima; 3) dalle stesse avvertenze contenute nei fogli 4 e 5 delle cartelle impugnate dai quali si evince chiaramente la legittimità della sanzione irrogata ex art. 3 bis, comma 4 bis, del d.lgs. 462/97 il quale dispone che, nell'ipotesi di rateizzazione della somme dovute a : seguito della comunicazione degli esiti della liquidazione o della controllo automatizzato, il tardivo pagamento di una rata diverso dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo definitivo della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. 471/97»*. Specularmente, la motivazione dà conto anche delle ragioni della difesa della società, ossia la

«nullità della cartella per difetto di motivazione» e l'«avvenuto pagamento della rata n. 20 del 31 luglio 2015 (IVA 2007)» (*ibidem*).

Così definito il *thema decidendum*, la *ratio* che decide è la seguente: *«Il Concessionario per la riscossione per la Provincia di Matera, Equitalia Sud S.p.A., con la cartelle di pagamento n. 0672016000580910000 notificata via PEC alla parte in data 31 agosto 2016 comunicava alla società ricorrente la decadenza del piano di rateizzazione per omesso versamento della rata n. 20, codice tributo 9001, data di scadenza 31.07.2015 ed applicava le sanzioni previste ex art. 3 bis, comma 4 bis, del d.lgs. 18.12.1997 n.462. Avverso la suddetta cartella di pagamento la società presentava un ricorso alla Commissione Tributaria di Matera per dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per mancanza del presupposto per ritenere la ricorrente decaduto, dal beneficio della rateizzazione e, quindi, giustificare l'emissione della cartella impugnata (...) Le cartelle sono vincolate, e, pertanto, parte appellante conosceva le ragioni per le quali l'Agenzia delle Entrate ha notificato la medesima cartella a seguito del mancato pagamento di una rata di pagamento»* (v. pp.3 e 4 sentenza).

La *ratio* è comprensibile e consiste nell'accertamento di piena conoscenza da parte del contribuente delle ragioni di emissione della cartella, ossia la decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento di una rata, ragione per la quale è stata iscritta a ruolo l'intera sanzione e notificata la cartella, e la motivazione nel suo complesso rispetta il minimo costituzionale.

3. Col secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n.212 del 2000 in quanto *«dalle risultanze degli esiti*

contabili e degli elenchi dei versamenti utilizzati in dichiarazione, risultanti a sistema, la società non avrebbe versato la diciottesima rata e non, invece, la ventesima, come indicata nella cartella di pagamento in questione. Trattasi, però, di pretese diverse da quelle emergenti dalla motivazione dell'atto impositivo e modificate successivamente alla notifica della cartella in questione. Pertanto, tali giustificazioni non possono avere alcuna rilevanza (...) La sentenza emessa dalla CTR di Potenza, invece, ha completamente ignorato la motivazione della cartella in questione dove si fa esplicito riferimento all'omesso versamento della rata n. 20 del piano di rateizzazione, scadenza 31.07.2015, codice 9001" e non al numero delle rate non pagate» (p.6 ricorso).

4. La censura è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.

Innanzitutto, la motivazione della sentenza ha esplicitamente dato conto che la decadenza del piano di rateizzazione è stata motivata in fase amministrativa *«per omesso versamento della rata n. 20, codice tributo 9001, data di scadenza 31.07.2015»* (p.3 sentenza) e che la difesa dell'appellata è consistita nel contestare tale motivazione eccependo che è intervenuto il *«pagamento della rata n. 20 del 31 luglio 2015 (IVA 2007)»* (*ibidem*) e ha, nondimeno, rigettato tale difesa riformando integralmente la sentenza di primo grado.

Non vi è pertanto alcuna omessa pronuncia sulla questione, né vi è omessa motivazione sul profilo, poiché il giudice motiva, come sopra visto, ritenendolo privo di offensività in quanto comunque è accertato il *«mancato pagamento di una rata»* (cfr. ultima pagina sentenza), a fronte del fatto che, in precedenza, la sentenza stessa riporta il motivo di appello che poi il giudice accoglie (trattasi *«precisamente del gennaio del 2015 non ha versato la rata diciottesima»*, p.2 sentenza). La

censura è perciò anche inammissibile in quanto non attinge compiutamente la *ratio decidendi*.

5. Il ricorso dev'essere conclusivamente rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida